

STATUTO

"CONSORZIO OPERE AGRARIE CRAVEGNA"

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

È costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO OPERE AGRARIE CRAVEGNA", in sigla C.O.A.C, di seguito richiamata con il termine "Consorzio".

Articolo 2

Sede

Il Consorzio ha sede nel Comune di Crodo Frazione Cravegna, fabbricato comunale ex scuola elementare, Piazza Innocenzo IX n° 170. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3

Durata

La durata del Consorzio è fissata al 31.12.2070. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, previo parere preventivo da parte dei Consorziati. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga. Il Consorzio inoltre può essere anticipatamente sciolto prima della scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, come previsto dal successivo art. 11.

Articolo 4

Scopo e Oggetto

Il Consorzio non è a scopo di lucro ed ha come scopo primario la cura e la manutenzione del territorio al fine di permettere alle aziende agricole e ai soci, di transitare su tutto il territorio consortile per raggiungere i pascoli, le stalle, i boschi e le baite.

A tal fine il Consorzio può promuovere le seguenti iniziative:

- progettare, costruire e curare la manutenzione di opere agrarie di detta località, cioè principalmente strade interpoderali (agro-silvo-pastorali), acquedotti rurali, teleferiche ecc...;
- curare lo stato delle strade consortili che consentono il raggiungimento da parte di tutti i consorziati delle rispettive proprietà, quali stalle, baite, rimesse, terreni, boschi e pascoli;
- promuove lavori di manutenzione e disboscamento controllato di prati, pascoli e aree boschive, al fine di mantenere tali aree verdi e in buone condizioni;
- curare il sistema idrico che rifornisce di acqua sorgiva tutto il suo territorio (baite, alpeggi e stalle).

A tali scopi il Consorzio si prefigge di operare nell'ambito territoriale anche di concerto con gli Enti Locali (Comune, Provincia, Regione), può intervenire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di conservare e mantenere efficienti quanto sopra esposto.

Il Consorzio intende avvalersi per le progettande e realizzande opere, di cui al comma precedente, dei provvedimenti in favore dei territori montani (legge 25/7/1952 n. 991 e della legge 2/6/1961 n. 454) e successive norme legislative di proroga e modifica; in particolare intende richiedere i previsti contributi dello stato.

Il Consiglio Direttivo, in caso di particolare necessità, può deliberare di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, e può prevedere il rimborso



Legge n. 1689/3 (2022)

*LA RAPPRESENTAZIONE
Giovanna Natoli*

*Famiano Claudio
Mazzuca Alberti
Giovanni Pierluigi
Giancarlo
Gianfranco*

delle spese documentate sostenute dagli associati o da persone che hanno comunque operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali. Esso può affidare a professionisti, (esterni o interni al Consorzio), da retribuire a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, quelle mansioni e/o quegli incarichi che richiedano competenze professionali e qualità della prestazione non altrimenti conseguibile.

Articolo 5

Conсорziati

Possono far parte del Consorzio tutti coloro che siano interessati alle finalità indicate nell'art. 4 e siano titolari di diritti reali su beni immobili siti all'interno dell'ex territorio di Cravegna meglio definito dall'allegato "A".

L'ammissione di nuovi aderenti è subordinata alla presentazione della domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle nella loro integralità. Coloro che si trovino nelle condizioni indicate hanno facoltà di presentare richiesta di ammissione al Consiglio direttivo del Consorzio in qualsiasi momento. Se la domanda sarà accolta, il richiedente dovrà versare un contributo annuale, il cui importo verrà deciso annualmente entro il 20 dicembre di ogni anno, e una quota "una tantum" di 250,00 euro, che sarà rivalutata annualmente in base Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a titolo di contributo per tutte le opere idriche fino a quel momento realizzate; tale quota dovrà essere versata entro sessanta giorni dalla notifica dell'ammissione da parte del Consiglio direttivo e contestualmente il richiedente sarà iscritto nel libro dei soci o consorzisti. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è in ogni caso soggetta ad impugnativa.

Possono accedere al territorio di cui all'allegato A, tutti i Consorzati e i loro famigliari con ogni tipo di veicolo disponibile sempre che non rechino danno a cose e/o persone.

E' permesso l'accesso al territorio consortile, previo consenso del direttivo, anche a persone esterne (non soci) per scopi di manutenzione.

E' consentito acquisire la qualifica di consorzato anche mediante il trasferimento del possesso di beni immobili purchè lo stesso sia documentato con atti registrati (contratti di affitto, di comodato, di usufrutto ecc...).

Articolo 6

Sostenitori

Possono essere ricoprire alla qualifica di soci sostenitori gli Enti pubblici e privati, gli Istituti di credito, le Organizzazioni professionali, le associazioni e le aziende, ed in genere i soggetti che, pur non fruendo dei servizi del Consorzio, contribuiscono comunque alla realizzazione dei suoi scopi.

Sulle domande di ammissione al Consorzio in qualità di socio sostenitore decide insindacabilmente il Consiglio direttivo.

Articolo 7

Consiglio direttivo

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Consorzati; è composto da cinque membri, incluso il Presidente, e possono farne parte i Consorzati attivi e meritevoli.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili consecutivamente senza limiti. In caso di dimissioni o esclusione di diritto di uno dei consiglieri, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Qualora un consigliere non si presenti senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, si intenderà escluso di diritto dal Consiglio Direttivo, senza alcun preavviso.

Torniere Claudio
Mazzanti
Sovio a Silvio
Luigi
Lucretia Gianfranco

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Dette cariche sono cumulabili nella stessa persona, tranne quelle di Presidente e Vice Presidente. Al Presidente, o nel caso di impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, compresa la firma per richieste di contributi allo Stato, alla Regione, alla Provincia e ad altri organi competenti. La firma da parte del Vice Presidente è prova nei confronti dei terzi dell'impedimento del Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che lo riterrà opportuno il Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno tre consiglieri, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, nonché la predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, insieme ad una relazione delle attività svolte e di quelle programmate, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Inoltre il Consiglio Direttivo potrà redigere annualmente un Regolamento che disciplini le modalità di utilizzo delle strade.

Le adunanze del Consiglio potranno essere svolte anche per videoconferenza o audio conferenza purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati.

Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre (31.12) di ogni anno.

Articolo 8

Bilancio / Rendiconto

L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio del Consorzio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, secondo i termini di legge.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità della quota annuale. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

Patrimonio

Il Consorzio provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività utilizzando quali risorse economiche in primo luogo le quote e i contributi dei soci.

Essa potrà inoltre essere beneficiaria di donazioni, eredità e legati, nonché di contributi da parte dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni e di Enti pubblici in genere, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari. Il Consorzio svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle produttive marginali.

Famiera Claudio
Maria Alberti
Enrico Biscardi
Edmondo
Enrico Biscardi

Articolo 10
Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o quando almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvedano l'opportunità.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo mediante messaggio telefonico e/o avviso sui social media da inviarsi almeno quindici giorni prima. L'avviso della convocazione sarà anche esposto in bacheca, e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

I consorziati possono farsi rappresentare da altra persona, anche non associato, con delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale.

L'Assemblea approva i bilanci, nomina i componenti del Consiglio Direttivo, detta gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio ed infine delibera sulle modifiche dello statuto e su tutti gli altri argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica del presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati. Per deliberare lo scioglimento della Associazione sono necessarie le maggioranze previste al successivo articolo 11.

Articolo 11
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso dall'Assemblea appositamente convocata.

Dovranno essere presenti almeno i 4/5 (quattro quinti) dei consorziati e la delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

In caso di scioglimento, e comunque in ogni ipotesi di cessazione o estinzione del Consorzio, l'attivo patrimoniale residuo, dopo il saldo di tutte le passività, sarà devoluto in favore del Comune di Crodo.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

Famiera Chancha
Margherita Alberti
Rovina Sicca
Anna L. U...
Lucetta S...


ALLEGATO "A"

Allegato all'atto

n. 1689/3/2022

PER IL CA...

...



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00005217 00000A88 WDRMG001
00046189 11/11/2022 12:42:50
4578-00088 B6A114D0304C8078
IDENTIFICATIVO : 01211193121069

0 1 21 119312 106 9